

2.03 Contributi



Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2025



In breve

L'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) sono una parte importante delle assicurazioni sociali svizzere obbligatorie. Le persone domiciliate o esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate e devono pagare contributi.

L'AVS distingue tra persone che esercitano e persone che non esercitano un'attività lucrativa. Pagano i contributi in qualità di persone senza attività lucrativa le persone che non percepiscono nessun reddito, ossia:

- le persone pensionate anticipatamente,
- i beneficiari di rendite AI,
- i beneficiari d'indennità giornaliera dell'assicurazione malattie e infortuni,
- gli studenti (cfr. opuscolo informativo 2.10 – *Contributi degli studenti all'AVS, all'AI e alle IPG*),
- i girovaghi,
- i disoccupati il cui diritto alle indennità di disoccupazione è estinto,
- le persone divorziate,
- le vedove e i vedovi,
- i coniugi (non ancora in età di riferimento) di persone pensionate,
- i coniugi di persone con un'attività lucrativa all'estero,
- le persone che percepiscono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

Per gli assicurati con un'attività lucrativa non esercitata durevolmente a tempo pieno (meno di nove mesi all'anno o con un grado d'occupazione inferiore al 50 %), la cassa di compensazione procede a un calcolo comparativo per verificare se i contributi provenienti da tale attività (inclusi i contributi del datore di lavoro) corrispondano almeno alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone senza attività lucrativa. Se così non fosse, gli assicurati in questione devono inoltre versare contributi come le persone senza attività lucrativa. In ogni caso, sono assoggettati a un contributo minimo di 530 franchi, che corrisponde a un reddito annuo lordo di 5 000 franchi).

Esempio: un'assistente medico è stata assunta al 20 % da gennaio ad aprile. Da maggio in poi ha aumentato il suo tasso di occupazione al 50 %. La sua attività è esercitata durevolmente poiché lavora tutto l'anno, ma non a tempo pieno.

Questo opuscolo informa le persone senza attività lucrativa sui contributi che devono versare all'AVS, all'AI e alle IPG.

Obbligo contributivo per le persone senza attività lucrativa

1 Da quando a quando vige l'obbligo contributivo?

Le persone senza attività lucrativa devono versare i contributi AVS, AI e IPG dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. L'obbligo contributivo termina quando si raggiunge l'età di riferimento.

L'età di riferimento è di 65 anni. Per le donne nate prima del 1964 valgono però le seguenti disposizioni speciali:

Classe d'età	Età di riferimento
1960	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi
1964	65 anni

2 Perché bisogna pagare i contributi anche se non si esercita un'attività lucrativa?

I contributi devono essere versati senza interruzioni, in quanto la mancanza di anni di contribuzione può provocare una riduzione delle rendite.

Gli assicurati senza attività lucrativa che non sono ancora iscritti a una cassa di compensazione per il pagamento dei contributi devono annunciarsi di propria iniziativa alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio o alla competente agenzia.

In caso di pensionamento anticipato, a partire dall'anno del compimento dei 58 anni gli assicurati rimangono affiliati alla propria cassa di compensazione.

Spetta agli assicurati adempiere il proprio obbligo contributivo.

Eccezioni

3 L'obbligo contributivo vige anche se il coniuge esercita un'attività lucrativa?

Le persone senza attività lucrativa non sono tenute al pagamento di contributi propri se il coniuge esercita un'attività lucrativa ai sensi dell'AVS (cfr. «In breve») e versa contributi pari ad almeno 1 060 franchi all'anno (il doppio del contributo minimo). Questo vale anche per l'anno in cui viene contratto il matrimonio o pronunciata la sentenza di divorzio.

Anche le persone senza attività lucrativa che lavorano nell'azienda della moglie o del marito senza retribuzione in contanti sono esentate dall'obbligo contributivo se il coniuge versa contributi pari ad almeno 1 060 franchi all'anno (il doppio del contributo minimo).

Gli accrediti per compiti educativi o assistenziali non esonerano però dall'obbligo contributivo come persona senza attività lucrativa.

Determinazione e calcolo dei contributi

4 Come viene calcolato l'ammontare dei contributi?

Il calcolo dei contributi all'AVS, all'AI e alle IPG si basa sulla sostanza e sul reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20.

Per le persone coniugate (indipendentemente dal regime matrimoniale dei beni), i contributi sono calcolati per ogni coniuge sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito annuo acquisito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 di entrambi i coniugi.

Per il calcolo dei contributi, le persone coniugate sono considerate tali per tutto l'anno civile in cui hanno contratto matrimonio e come persone non sposate per tutto l'anno civile in cui è pronunciato il divorzio. I coniugi sono considerati sposati sino alla fine del mese in cui si verifica il decesso di uno dei due e il coniuge superstite come non coniugato per il resto dell'anno.

L'entità dei contributi è fissata sulla base della tassazione delle autorità fiscali cantonali. Non è possibile versare volontariamente contributi più alti. I contributi sono calcolati al reddito percepito durante l'anno di contribuzione e della sostanza accumulato al 31 dicembre dell'anno di contribuzione (p. es. il 31 dicembre 2025 per l'anno contributivo 2025).

5 Cosa fa parte della sostanza?

I debiti possono essere dedotti dalla sostanza. Fanno parte della sostanza netta in particolare:

- i conti di risparmio,
- i titoli,
- i beni immobili, con riguardo alla ripartizione intercantonale dei valori,
- la sostanza sulla quale l'assicurato ha un diritto di usufrutto.

Per contro, gli averi di vecchiaia e le prestazioni di libero passaggio del 2° pilastro (LPP) non rientrano nella sostanza.

6 Cosa fa parte del reddito conseguito sotto forma di rendita?

Fanno parte del reddito conseguito sotto forma di rendita in particolare:

- le rendite (fatta eccezione per le rendite dell'AI) e pensioni d'ogni genere, anche provenienti dall'estero,
- le prestazioni di mantenimento del coniuge divorziato (escluse quelle per i figli),
- le rendite per figli senza pretesa giuridica personale (p. es. le rendite d'invalidità per figli della LPP),
- le indennità giornaliere dell'assicurazione malattie e infortuni,
- le borse di studio e sovvenzioni analoghe,
- il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione,
- le assegnazioni regolari di terzi,
- le rendite transitorie della previdenza professionale,
- le indennità di disoccupazione stabilite dalle leggi cantonali,
- il reddito da lavoro del coniuge non soggetto all'obbligo contributivo nell'ambito dell'assicurazione svizzera.

7 Cosa non fa parte del reddito conseguito sotto forma di rendita?

Non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di rendita:

- le prestazioni dell'AI,
- le prestazioni complementari all'AVS e all'AI,
- le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani,
- i redditi da patrimonio,
- i contributi di mantenimento e di assistenza previsti dalla legge per i familiari, se non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di rendita di cui al punto 6,
- le rendite per figli con pretesa giuridica personale (p. es. le rendite per orfani ai sensi della LAVS, della LPP e della LAINF).

8 Tavola dei contributi per le persone senza attività lucrativa

Sostanza più il reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20	Contributi AVS/AI/IPG		
		Anno	Mese
inferiore a CHF	350 000.00	530.00	44.20
a partire da CHF	350 000.00	636.00	53.00
	400 000.00	742.00	61.80
	450 000.00	848.00	70.70
	500 000.00	954.00	79.50
	550 000.00	1 060.00	88.30
	600 000.00	1 166.00	97.20
	650 000.00	1 272.00	106.00
	700 000.00	1 378.00	114.80
	750 000.00	1 484.00	123.70
	800 000.00	1 590.00	132.50
	850 000.00	1 696.00	141.30
	900 000.00	1 802.00	150.20
	950 000.00	1 908.00	159.00
	1 000 000.00	2 014.00	167.80
	1 050 000.00	2 120.00	176.70
	1 100 000.00	2 226.00	185.50
	1 150 000.00	2 332.00	194.30
	1 200 000.00	2 438.00	203.20
	1 250 000.00	2 544.00	212.00
	1 300 000.00	2 650.00	220.80
	1 350 000.00	2 756.00	229.70
	1 400 000.00	2 862.00	238.50
	1 450 000.00	2 968.00	247.30
	1 500 000.00	3 074.00	256.20
	1 550 000.00	3 180.00	265.00
	1 600 000.00	3 286.00	273.80
	1 650 000.00	3 392.00	282.70
	1 700 000.00	3 498.00	291.50
	1 750 000.00	3 604.00	300.30
	1 800 000.00	3 763.00	313.60
	1 850 000.00	3 922.00	326.80
...
	8 900 000.00	26 341.00	2 195.10
	8 950 000.00	26 500.00	2 208.30

Per una sostanza più un reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 superiori a 1 750 000 franchi, il contributo aumenta di 159 franchi l'anno per ogni 50 000 franchi supplementari di sostanza.

Il contributo massimo è di 26 500 franchi l'anno e viene raggiunto con una sostanza e un reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 pari a 8 950 000 franchi.

Il contributo minimo è di 530 franchi l'anno (cfr. Tabelle dei contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Contributi > Contributi delle persone senza attività lucrativa > Tabelle). Le casse di compensazione riscuotono inoltre contributi alle spese amministrative nella misura massima del 5 % dei contributi versati.

Conteggio dei contributi sui redditi da attività lucrativa e sulle indennità

9 È possibile sottrarre i contributi versati sul reddito da lavoro da quelli dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa?

Sì. Le persone che lavorano meno di nove mesi all'anno o meno del 50 % del tempo solitamente dedicato al lavoro e che in base al calcolo comparativo effettuato dalla loro cassa di compensazione (v. «In breve») devono versare contributi in qualità di persona senza attività lucrativa possono chiedere alla cassa di compensazione che i contributi versati sul reddito da lavoro siano sottratti da quelli dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa.

Possono inoltre chiedere che i contributi già versati sulle indennità IPG o sulle indennità giornaliere AI percepite siano sottratti da quelli dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa.

Per maggiori informazioni sulla sottrazione dei contributi versati sul reddito si vedano i punti 17 segg.

Contributi d'acconto

10 Come vengono fissati i contributi d'acconto?

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto, ossia contributi provvisori basati sulla stima dei redditi e della sostanza per l'anno contributivo corrente.

Affinché questi contributi vengano fissati correttamente, è importante che le persone senza attività lucrativa mettano a disposizione della cassa di compensazione tutti i documenti necessari.

In caso di variazione rilevante dei redditi o della sostanza, esse sono tenute a informarne la cassa di compensazione.

Se una persona senza attività lucrativa constata che i contributi d'acconto pagati sono troppo bassi, deve immediatamente informare la cassa di compensazione. Chi omette di informare rischia di pagare interessi di mora del 5 % all'anno.

Contributi definitivi

11 Come vengono fissati i contributi definitivi?

Di regola i contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione dell'imposta cantonale. Le casse di compensazione calcolano la differenza tra i contributi d'acconto versati e i contributi definitivi.

- Se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza.
- Se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

Pagamento dei contributi

12 Quando devono essere pagati i contributi?

I contributi d'acconto devono essere pagati trimestralmente e pervenire alla cassa di compensazione entro il 10° giorno successivo alla fine del trimestre.

Esempio: l'acconto del primo trimestre deve pervenire alla cassa di compensazione al più tardi entro il 10 aprile.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, gli interessati riceveranno una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine non corrisponde a un mese, ma a 30 giorni, e non può essere prolungato, a meno che l'ultimo giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, nel qual caso il termine è prolungato fino al prossimo giorno feriale. Il termine non decorre dalla data di ricezione della fattura da parte del destinatario, ma dalla data di emissione della stessa da parte della cassa di compensazione. Sulla fattura è indicata la data entro la quale l'importo dovrà essere accreditato sul conto della cassa di compensazione. I contributi si considerano versati solo al momento in cui sono accreditati sul conto della cassa di compensazione e non all'inizio del pagamento. Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto viene applicato un interesse di mora del 5 % all'anno.

Chi non rispetta i termini di pagamento previsti riceve un'intimazione. Per ogni intimazione viene riscossa una tassa che varia da 20 a 200 franchi.

Coloro che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria possono richiedere alla cassa di compensazione una dilazione del pagamento. Tuttavia, l'interesse di mora rimane dovuto.

Interessi di mora

13 Quando vengono riscossi gli interessi di mora?

Gli interessi di mora sono riscossi, indipendentemente da colpe o intimazioni, in caso di pagamento tardivo dei contributi:

Concerne	Pagamento non pervenuto entro il	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto	30° giorno seguente la fine del trimestre	1° giorno seguente la fine del trimestre
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno seguente la fatturazione	1° giorno seguente la fatturazione

Interessi di mora in caso di differenze rilevanti tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi e in caso di riscossione di contributi arretrati:

Concerne	Gli interessi decorrono dal
I contributi d'acconto non superano il 75 % dei contributi definitivi dell'anno contributivo	1° gennaio dell'anno seguente l'anno successivo all'anno contributivo in questione
Computi per gli anni precedenti	1° gennaio dell'anno seguente l'anno contributivo in questione

Interessi compensativi

14 Quando vengono versati interessi compensativi?

Se la persona senza attività lucrativa ha pagato contributi non dovuti (p. es. contributi d'acconto più elevati di quelli definitivi), la cassa di compensazione versa interessi compensativi. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi.

Calcolo degli interessi

15 Come vengono calcolati gli interessi?

Gli interessi sono calcolati per giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico di interesse è del 5 %.

16 Esempio

I contributi d'acconto sono stati accreditati alla cassa di compensazione il 31 gennaio invece del 10 gennaio.

- Contributi d'acconto del 4° trimestre 2024: 3 683.40 franchi
- Termine di pagamento alla cassa: entro il 10 gennaio 2025 al più tardi
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 31 gennaio 2025
- Periodo di calcolo degli interessi di mora: dal 1° al 31 gennaio 2025 (1 mese): $3\,683.40 \text{ franchi} \times (30 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5\% = 15.35 \text{ franchi}$

Esempi per il calcolo dei contributi

17 Cessazione di esercizio

Un lavoratore indipendente sessantenne vende la sua azienda a fine maggio per 25 000 franchi. Il reddito conseguito come indipendente fino a quella data ammonta a 27 800 franchi. Da quel momento in poi non esercita più alcuna attività lucrativa e non percepisce nessuna rendita. La sua sostanza ammonta a 4 milioni di franchi. Per l'attività lucrativa indipendente esercitata sino a fine maggio e l'importo ricavato dalla vendita della sua azienda deve continuare a versare contributi AVS, AI e IPG. Poiché l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa per meno di nove mesi nell'arco dell'anno, è stato effettuato un calcolo comparativo:

- a) Contributi dovuti sul reddito dell'attività lucrativa
Per un reddito determinante complessivo di 52 800 franchi (25 000 franchi + 27 800 franchi), i contributi AVS/AI/IPG derivanti dall'attività lucrativa indipendente per l'anno in cui egli vende la sua azienda ammontano a 4 333.20 franchi (cfr. Tabelle dei contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Contributi > Contributi dei lavoratori indipendenti > Tabelle).
- b) Contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa
Poiché l'interessato non percepisce alcuna rendita, si prende in considerazione soltanto la sostanza, che ammonta a 4 milioni di franchi. Per questa sostanza egli deve versare un contributo di 10 759 franchi come persona senza attività lucrativa (v. punto 8).

c) Confronto

I contributi derivanti dall'attività lucrativa indipendente (4 333.20 franchi) non raggiungono la metà dei contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa (5 379.50 franchi). L'assicurato deve quindi essere considerato per tutto l'anno come persona senza attività lucrativa.

Contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa	CHF 10 759.00
Contributi già versati sul reddito dell'attività lucrativa	- CHF 4 333.20
Ancora da versare	<u>CHF 6 425.80</u>
+ i contributi per spese amministrative	

18 Pensionamento anticipato

Un lavoratore sessantenne celibe viene collocato in pensionamento anticipato alla fine di febbraio. A partire da marzo riceve una rendita mensile di 4 000 franchi. La sua sostanza ammonta a 250 000 franchi. In gennaio e febbraio ha guadagnato 12 000 franchi, ossia 6 000 franchi mensili. Poiché l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa per meno di nove mesi nell'arco dell'anno, deve essere effettuato un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti sul reddito dell'attività lucrativa

$$12\,000 \text{ franchi} \times 10,6\% = 1\,272 \text{ franchi}$$

b) Contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa

Alla sostanza di 250 000 franchi si aggiunge il reddito annuo conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 per ottenere l'importo determinante ai fini dei contributi.

$$250\,000 \text{ franchi} + (4\,000 \text{ franchi} \times 10 \times 20) = 1\,050\,000 \text{ franchi}$$

A questa cifra, in base alla tabella dei contributi (v. punto 8), corrisponde un contributo annuo di 2 120 franchi.

c) Confronto

I contributi derivanti dall'attività lucrativa dovuti dall'assicurato insieme al suo datore di lavoro (1 272 franchi) superano la metà dei contributi di cui sarebbe debitore come persona senza attività lucrativa (1 060 franchi). L'assicurato è pertanto considerato per tutto l'anno come persona che esercita un'attività lucrativa e non deve versare alcun contributo supplementare come persona senza attività lucrativa.

19 Marito che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale, moglie senza attività lucrativa

Un marito sessantatreenne lavora ancora (grado d'occupazione del 10 %) in una cooperativa per la costruzione di abitazioni e per questa attività riceve 8 000 franchi all'anno. La moglie, che ha 61 anni, non esercita alcuna attività lucrativa. La coppia possiede una sostanza di 500 000 franchi e riceve una rendita annua di 75 000 franchi.

Marito:

- a) Contributi dovuti sul reddito dell'attività lucrativa
8 000 franchi x 10,6 % = 848 franchi
- b) Contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa
- | | | |
|---|-----|--------------|
| Sostanza | CHF | 500 000.00 |
| Reddito proveniente da rendite
(75 000 franchi x 20) | CHF | 1 500 000.00 |
| | | <hr/> |
| | CHF | 2 000 000.00 |
| di cui la metà | CHF | 1 000 000.00 |
| Contributo annuo secondo la tabella (v. punto 8) | CHF | 2 014.00 |

c) Confronto e computo

I contributi dovuti sul reddito dell'attività lucrativa esercitata a tempo parziale ammontano a 848 franchi e non raggiungono la metà dei contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa, ammontanti a 1 007 franchi. Quindi il marito deve essere considerato per tutto l'anno come persona senza attività lucrativa. Tuttavia, poiché ha versato contributi sul reddito dell'attività lucrativa, può chiedere che questi siano sottratti da quelli dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa.

Contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa	CHF	2 014.00
Contributi già versati sul reddito dell'attività lucrativa	- CHF	848.00
		<hr/>
Ancora da versare	CHF	1 166.00
+ i contributi per spese amministrative		

Moglie:

Poiché non svolge alcuna attività lucrativa e il marito è anch'egli considerato come persona senza attività lucrativa sulla base del calcolo comparativo, la moglie, in quanto persona senza attività lucrativa, deve pagare contributi pari a 2 014 franchi più i contributi per spese amministrative.

20 Il marito ha raggiunto l'età di riferimento e la moglie, più giovane di lui, non esercita alcuna attività lucrativa

Il marito ha compiuto i 65 anni ed è in pensione. Sua moglie ha 60 anni e non esercita alcuna attività lucrativa. La sostanza dei coniugi ammonta a 300 000 franchi. A questa si aggiungono le rendite di vecchiaia dell'AVS e della cassa pensioni del marito, che ammontano rispettivamente a 27 612 e a 45 000 franchi l'anno. Data la sua età, il marito non è più tenuto al pagamento dei contributi; la moglie, invece, non ha ancora raggiunto l'età di riferimento e deve versare contributi come persona senza attività lucrativa, basati sulla metà della sostanza e della rendita della coppia.

Reddito proveniente da rendite AVS (27 612 franchi x 20)	CHF	552 240.00
Reddito proveniente da rendite (45 000 franchi x 20)	CHF	900 000.00
Sostanza	CHF	300 000.00
	CHF	<u>1 752 240.00</u>
di cui la metà	CHF	876 120.00
Il contributo annuo secondo la tabella (v. punto 8) ammonta a	CHF	1 696.00
+ i contributi per spese amministrative		

21 Donna divorziata con occupazione a tempo parziale

Una coppia di coniugi divorzia nel mese di marzo. In base alla sentenza di divorzio, alla moglie vengono assegnate una sostanza di 1 milione di franchi e un contributo di mantenimento mensile di 1 000 franchi. Fino al divorzio, essa ha ricevuto un contributo di mantenimento pari a 1 500 franchi mensili. A partire da aprile lavora a tempo parziale (grado d'occupazione del 20 %) con una remunerazione di 800 franchi mensili.

Poiché per l'anno in questione l'ex marito ha registrato un passivo nella sua attività indipendente e non ha quindi versato il doppio del contributo minimo, i contributi dell'ex moglie non sono considerati come versati, ragion per cui deve essere effettuato un calcolo comparativo, visto che il suo grado d'occupazione è inferiore al 50 % del tempo solitamente dedicato al lavoro.

a) Contributi dovuti sul reddito dell'attività lucrativa

Per 9 mesi (da aprile a dicembre) l'assicurata guadagna 7 200 franchi (800 franchi mensili). $7\,200 \text{ franchi} \times 10,6 \% = 763,20 \text{ franchi}$

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa

Alla sostanza (1 000 000 franchi) viene aggiunto il reddito percepito di fatto sotto forma di pensione alimentare [(3 x 1 500 franchi) + (9 x 1 000 franchi) = 13 500 franchi] per ottenere l'ammontare della sostanza determinante per l'accertamento dei contributi.

1 000 000 franchi + (13 500 franchi x 20) = 1 270 000 franchi, che corrispondono, secondo la tabella (v. punto 8), a un contributo annuo come persona senza attività lucrativa di 2 544 franchi. Per le persone assicurate considerate come non sposate durante tutto l'anno civile del divorzio, sono determinanti la sostanza e le entrate sotto forma di rendita.

c) Confronto e computo

I contributi dovuti sul reddito dell'attività lucrativa esercitata a tempo parziale ammontano a 763.20 franchi e non raggiungono la metà dei contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa (1 272 franchi). L'assicurata viene perciò considerata per tutto l'anno in corso come persona senza attività lucrativa. Poiché ha versato contributi sul reddito dell'attività lucrativa, può chiedere che questi siano sottratti da quelli dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa.

Contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa	CHF	2 544.00
Contributi già versati sul reddito dell'attività lucrativa	- CHF	763.20
Ancora da versare	CHF	<u>1 780.80</u>
+ i contributi per spese amministrative		

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.03/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.03-25/01-I